

Tari, bonus sociale ancora al buio in 2.600

Comuni senza «gestore»

Pasquale Mirto

I Comuni che hanno completato le procedure di autenticazione su Sgate hanno ricevuto le informazioni sugli aventi diritto al bonus rifiuti, e i primi problemi applicativi hanno trovato una soluzione con le risposte date da Arera la scorsa settimana (Sole 24 Ore di giovedì 19 marzo).

Ma il puzzle non è completo, perché sembra che all'appello manchino 2.600 Comuni (quasi un terzo del totale), che non hanno ancora nominato il Gtru, ovvero i Gestori delle tariffe e del rapporto con gli utenti, ai quali sono accessibili i dati degli aventi diritto.

Le maggiori criticità sembrano riguardare i Comuni che hanno affidato la Tari ai concessionari della riscossione. Sul punto Arera era intervenuta con un comunicato del 24 dicembre 2025, spiegando che il Gtru è tenuto a iscriversi sia all'anagrafica operatori dell'Autorità sia all'anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Atrif), e che per il riconoscimento del bonus rifiuti devono iscriversi come Gtru anche i gestori che sono responsabili dell'erogazione di almeno una delle operazioni di bollettazione e invio del documento di riscossione o gestione della banca dati degli utenti e delle utenze.

Quindi i Comuni, che sono gli «enti erogatori» del bonus, devono nominare nel sistema Sgate e il Gtru.

E qui iniziano le complicazioni. Perché se un Comune ha affidato in concessione la Tari, la gestione della banca dati è in capo al concessionario, come l'invio delle bollette che tengono conto delle tariffe Tari e delle riduzioni previste per via regolamentare. D'altro canto, il concessionario è un incaricato di pubblico servizio, chiamato a realizzare compiti istituzionale del Comune, al quale sono trasferite potestà pubbliche; tant'è che in caso di contenzioso l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio è il concessionario e non il Comune.

Il riconoscimento del bonus, e quindi le operazioni di calcolo dello sconto tariffario del 25% su quanto dovuto nel 2025, da

riconoscere nella bolletta 2026 da inviare entro il 30 giugno, rientrano nelle attività di tariffazione affidate al concessionario. Da qui la necessità che i concessionari siano iscritti all'Atrif e siano nominati dai Comuni come Gtru nel sistema Sgate. Solo in questo modo il concessionario può gestire «autonomamente» la Tari, in quanto riceve direttamente le informazioni dei beneficiari tramite Sgate, e può controllare se l'utente è iscritto nella banca dati Tari, se è cessato, se è insolvente e così via.

Ma ci sono altre complicazioni dietro l'angolo. Se il concessionario è tenuto al riconoscimento del bonus sociale e quindi può anche procedere alle operazioni di riconoscimento in bolletta e di successiva rendicontazione, occorre considerare che non può, per espressa previsione normativa, incassare alcunché (articolo 2-bis del Dl 193/2016). Il bonus rifiuti è finanziato con la componente perequativa Ur3, pari a sei euro, che va rendicontata e versata, al netto di quanto riconosciuto col bonus (articolo 6, allegato A, delibera Arera 386/2023) alla Csea, e tali operazioni sono sempre poste in capo al Gtru.

È evidente allora che il sistema va in cortocircuito, perché il concessionario della Tari, pur nominato Gtru, può rendicontare ma non versare. La matassa deve ora essere sbrogliata da Arera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA